

Art. 40, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

a) all'[articolo 4](#), comma 1, alla lettera b), le parole "persona giuridica, ente od associazione" sono soppresse e le parole "identificati o identificabili" sono sostituite dalle parole "identificata o identificabile";

b) all'[articolo 4](#), comma 1, alla lettera i), le parole "la persona giuridica, l'ente o l'associazione" sono soppresse;

c) il comma 3-bis dell'[articolo 5](#) è abrogato;

d) al comma 4, dell'[articolo 9](#), l'ultimo periodo è soppresso;

e) la lettera h) del comma 1 dell'[articolo 43](#) è soppressa.